

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione  
Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

### **Art. 507 Forma dell'assegnazione.**

L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.